



*Corso di formazione*  
*Guardie Ecologiche Volontarie*

*Anno 2018 - 2019*

Legge 20 luglio 2004, n.189

**"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"**

# Art. 6. *(Vigilanza)*

delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, **alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.**

## **Art. 55.**

### **Funzioni della polizia giudiziaria.**

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

## **Art. 57.**

### **Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.**

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

. omiss

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

. omiss

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.

La Polizia Giudiziaria è una funzione non un Corpo di Polizia.

La Polizia Giudiziaria è la funzione attribuita a coloro che hanno competenza all'accertamento, alla prevenzione e alla repressione delle violazioni penalmente rilevanti.

La Polizia Giudiziaria si differenzia dalla Polizia Amministrativa.

La Polizia Amministrativa è la funzione attribuita a coloro che hanno competenza all'accertamento e contestazione delle violazioni amministrative.

Per la corretta individuazione delle violazioni occorre analizzare le relative sanzioni o pene, esse si dividono in

**PENALI o AMMINISTRATIVE**

# Sanzioni Penali

**DELITTI :  
RECLUSIONE / MULTA**

**CONTRAVVEZIONI :  
ARRESTO/AMMENDA**

# Sanzioni Amministrative

Sanzione amministrativa principale  
pagamento somma di denaro

Sanzioni amministrative accessorie :  
confisca e/o interdizione

Le Violazioni penali sono previste sempre da una disposizione dello Stato.

Le Violazioni amministrative possono essere previste anche da norme regionali o regolamenti comunali

# Qualificazione degli animali nella legislazione Italiana

Animali d'affezione/compagnia

Animali da reddito

Animali selvatici

Animali esotici

# **Animali d'affezione/compagnia**

Legge 189/04

Legge 281/91

Leggi regionali

Regolamenti locali

**Gli animali d'affezione o da compagnia sono giuridicamente definiti all'art. 1, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 28/02/2003, che recita:** “Ai fini del presente accordo, si intende per “animale da compagnia”:

dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità.”

# Animali da reddito

- D.P.R 320/54 – Reg. Polizia Veterinaria
- Identificazione ed etichettatura
- Documentazione e movimentazione
- Protezione allevamenti e benessere
- Protezione nella macellazione

Gli animali cosiddetti da reddito sono

del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, come: “qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi,

di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli;”.

**Animali selvatici**

**Legge 157/92**

**Legge Regionale 5/2018**

L'articolo 2 della Legge 157/1992,  
chiarendo l'oggetto di tutela della

*della fauna selvatica oggetto della  
tutela della presente legge le  
specie di mammiferi e di uccelli dei  
quali esistono popolazioni viventi  
stabilmente o temporaneamente in  
nazionale.*

# Animali esotici

Legge 150/92 - Cites

Legge Regionale 6/2010

Animali esotici si intendono le specie animali delle quali non esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà sul territorio nazionale facenti parte della fauna selvatica esotica.

# **ORDINANZE MINSTERIALI**

**AVVELENAMENTI**

**CANI AGGRESSIVITA' NON  
CONTROLLATA**

Legge 20 luglio 2004, n.189

**divieto di maltrattamento degli  
animali, nonché di impiego  
degli stessi in combattimenti  
clandestini o competizioni non  
autorizzate"**

Art. 1.

*(Modifiche al **codice penale**)*

penale è inserito il seguente:

"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI

ANIMALI

Art. 544-bis. - (Uccisione di animali).

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un

quattro mesi a due anni.

Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali).

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un

comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a  
sostanze stupefacenti o vietate  
ovvero li sottopone a trattamenti  
che procurano un danno alla  
salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà  
se dai fatti di cui al primo comma  
deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). –

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o

che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

**Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali).**

**Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.**

# **La pena è aumentata da un terzo alla metà:**

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie).

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime

Art. 727. - (Abbandono di animali). –

abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

## ARTICOLO 2

(Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca)

1. È vietato utilizzare cani (*Canis lupus familiaris*) e gatti (*felis silvestris*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare, esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale. 2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

## ARTICOLO 2

(Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca)

1. È vietato utilizzare cani (*Canis lupus familiaris*) e gatti (*Felis silvestris*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare, esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale. 2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). –

Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale **non si applicano** ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di **caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali**. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

Art. 19-quater. –

(Affidamento degli animali sequestrati o confiscati).

Gli animali oggetto di provvedimenti di **sequestro** o di confisca **sono affidati ad associazioni** o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno":



In tema di reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, previsto dall'art. 727, la grave sofferenza dell'animale, elemento oggettivo della fattispecie, deve essere desunta dalle modalità della custodia che devono essere inconciliabili con la condizione propria dell'animale in situazione di benessere. Nel caso di specie, le condizioni dell'ambiente di detenzione, per come descritte dagli operanti all'atto del sopralluogo erano fonti di gravi sofferenze dell'animale, tenuto conto che questi si trovavano in un ambiente insano, circondati dai loro escrementi in stato di putrefazione come attestato dalla presenza di odori nauseabondi che si avvertivano dall'ingresso, senza acqua né cibo, per di più da oltre due settimane, donde la produzione di gravi sofferenze è in re ipsa

Nel reato di maltrattamento di animali ex art. 544 ter cod.pen., la nozione di lesione, sebbene non risulti perfettamente sovrapponibile a quella prevista dall'art. 582 cod. pen., implica comunque la sussistenza di un'apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell'animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva. Sicché, in tema di maltrattamento di animali, il reato permanente di cui all'art. 727 cod.pen., è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note, al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali, per cui non è necessario l'accertamento di lesioni. Pertanto, le diverse ipotesi previste dal primo comma del nuovo testo dell'art. 727 cod.pen.(maltrattamento di animali) sono fattispecie ontologicamente distinte ed autonome. La conseguenza è che gli elementi materiali essenziali ad una fattispecie non possono assumersi come necessari anche per le altre ipotesi. In particolare, l'elemento della sofferenza fisica, connaturato all'ipotesi di crudeltà e sevizie, non è necessario per integrare le altre ipotesi, ed in particolare quella di detenzione in condizioni incompatibili con la natura degli animali (conf. Sez. 3, n. 6829 del 17/12/2014, Garnero). Nella specie, è stata ritenuta integrata la violazione dell'art. 544 ter cod.pen. in relazione alla condotta di amputazione della coda, taglio volontario e non necessario, che ha determinato un'apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell'animale, determinando una menomazione funzionale dello stesso. Inoltre, la detenzione di cagnolini in una porcilaia (locale igienicamente non idoneo) e in stato di malnutrizione integra la contravvenzione di cui all'art. 727 comma 2 cod.pen..

In tema di maltrattamento di animali, si configura l'art. 544 ter cod. pen. nei casi in cui, per crudeltà e comunque senza necessità si colpisce un animale procurando lesioni di una certa entità. Nella specie, era stato inopinatamente, inferto all'animale un violento calcio e facendolo sbattere contro un muro, cagionava al cane jack russel lesioni nella zona toracica, giudicate guaribili in sette giorni.

La detenzione di un animale in condizioni tali da costringerlo ad un portamento innaturale, tale da impedire o rendere difficoltosa la deambulazione o dal mantenere una posizione eretta e stabile, integra la violazione dell'art. 727 cod. pen.. Nel caso di specie, il Tribunale ha posto in evidenza come agli animali 12 asini, per la lunghezza delle unghie, era impedita o, comunque, resa particolarmente difficoltosa la deambulazione, tanto che uno di essi non riusciva neppure ad alzarsi dal camion ove si trovava, esponendoli a grossi rischi durante l'alpeggio, dovendosi muovere su un terreno che non è piano

In tema di maltrattamento di animali, la detenzione impropria di animali, produttiva di gravi sofferenze, va considerata, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), attingendo al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze, specificando che assumono rilievo non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione, prendendo in considerazione situazioni quali, ad esempio, la privazione di cibo, acqua e luce o il trasporto di bovini stipati in un furgone di piccole dimensioni e privo d'aria.

La somministrazione non sotto diretto controllo medico di sostanza medicamentosa con il malcelato fine di lenire il dolore ma in realtà con il proposito di consentire ad un cavallo afflitto da patologie muscolari di partecipare ugualmente ad una gara alla quale in presenza di dolore non avrebbe potuto partecipare integra una ipotesi di maltrattamento perché non garantisce il benessere dell'animale; né una apparente e temporanea situazione di benessere vale ad escludere la configurabilità del reato in quanto il concetto di benessere evoca il concetto di qualità della vita del singolo animale come da esso percepita e presuppone che l'animale goda buona salute. In altri termini, il benessere animale nel suo complesso, oltre a ricomprendere la salute e il benessere fisico, esige che l'animale in quanto essere senziente goda di un benessere psicologico e sia in grado di poter esprimere i suoi comportamenti naturali. Ne consegue che la somministrazione ad opera dell'uomo di farmaci senza specifiche necessità terapeutiche non può rientrare nel concetto di garanzia del benessere animale anche perché in realtà tale azione intende perseguire ben altra finalità. Senza dire che la somministrazione di farmaci antidolorifici al cavallo in vista della sua partecipazione ad una gara espone comunque l'animale, proprio perché non clinicamente guarito ed in buona salute ab origine a situazioni di stress (assolutamente comuni nelle competizioni sportive) e rischi ulteriori che possano pregiudicarne in modo ancor più significativo il suo stato psico-fisico.

L'art. 544 ter comma 2° cod. pen. nella sua formulazione successiva alla introduzione della nuova fattispecie delittuosa per effetto della L. 20.7.2004 n. 189, prevede una specifica ipotesi di reato di maltrattamenti quale diretta conseguenza della somministrazione di sostanze dopanti ad animali: recita, infatti, il citato secondo comma "La stessa pena [prevista dal comma 1 ° dell'art. 544 ter cod. pen.] si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi". Si tratta quindi di una ipotesi di maltrattamenti legata - in riferimento alla prima parte del secondo comma in esame - al solo fatto della somministrazione di sostanze vietate all'animale, sicchè una volta accertato tale evento non occorre altra indagine. Peraltro, è stato precisato che la sottoposizione di un animale a doping costituisce di per sé danno per l'animale alla sua salute e quindi maltrattamento, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 comma 2° della L. 376/00 che definisce "doping" la somministrazione di farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare le prestazioni agonistiche degli atleti (o degli animali)

In tema di maltrattamento di animali, si configura il reato di cui all'art. 544-ter, comma secondo, cod. pen., integrando il concetto di sevizie e comportamenti incompatibili con le caratteristiche dell'animale, il sottoporre, come nel caso in specie, il proprio cane ad un trattamento incompatibile con la sua indole, tenendolo per vari giorni legato ad una catena all'interno di un box, privo di assistenza igienica, di acqua e di cibo, all'interno del quale vi era una cuccia in cemento non riparata dalle intemperie. Sicché, la qualificazione della condotta realizzata rientra nei confini dell'art. 544-ter cod. pen. e non, invece, in quella più lieve dell'illecito contravvenzionale, di cui all'art. 727, comma secondo, cod. pen. Il criterio discrezionale fra le due fattispecie appare essere riconducibile al diverso atteggiamento soggettivo dell'agente nelle due diverse fattispecie criminose, essendo la prima connotata dalla necessaria sussistenza del dolo, persino nella forma specifica ove la condotta sia posta in essere per crudeltà o, comunque, nelle sue ordinarie forme ove la condotta sia realizzata senza necessità, mentre nel caso del reato di cui all'art. 727 cod. pen. la produzione delle gravi sofferenze, quale conseguenza della detenzione dell'animale secondo modalità improprie, deve essere evento non voluto dall'agente come contrario alle caratteristiche etologiche della bestia, ma derivante solo da una condotta colposa dell'agente, in tal senso si veda la recente sentenza di questa Corte di cassazione, Sezione III penale, 25/05/2016, n. 21932, in cui è stata appropriatamente differenziata, sotto il profilo della rilevanza penale, l'uso del collare addestrativo come tale da integrare la contravvenzione di cui all'art. 727 cod. pen. ove finalizzato a realizzare, con metodi incentrati su impulsi dolorosi in caso di risposte insoddisfacenti da parte dell'animale, tecniche di apprendimento di comportamenti conformi alle caratteristiche etologiche della bestia, e come tale da integrare, invece, la violazione dell'art. 544-ter cod. pen. la medesima metodica se, invece, finalizzata a reprimere, attraverso la sofferenza fisica, comportamenti ordinari dell'animale dettati dalle sue specificità naturalistiche; nella specie si trattava di reprimerne, attraverso impulsi dolorosi, la naturale inclinazione ad abbaiare, quale indubbia forma di manifestazione esterna di interne sensazioni.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 727, secondo comma, cod. pen. non postula la necessaria ricorrenza di situazioni, quali la malnutrizione e il pessimo stato di salute degli animali, indispensabili per poterne qualificare la detenzione come incompatibile con la loro natura, ma al proposito rilevano tutte quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione, compresi comportamenti colposi di abbandono e incuria.

Si configura il reato di cui all'art. 544-ter c.p., nei casi in cui si restringono animali tenuti in custodia all'interno di una gabbia di dimensioni anguste mantenendoli in condizioni igienico-sanitarie gravemente deficitarie, a causa delle quali taluni di essi avevano contratto infezioni e riportato lesioni

L'art. 727, secondo comma, cod. pen. punisce la condotta di chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, avuto riguardo, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali (sez. 3, 17/12/2014, n. 6829; sez. 3, 4/6/2014, n. 37859). Va altresì ribadito che la disposizione in questione non si riferisce a situazioni contingenti che provochino un temporaneo disagio dell'animale, in considerazione della sua formulazione letterale, che fa riferimento al duplice requisito delle condizioni di detenzione dell'animale e della produzione di gravi sofferenze (sez. 3, 24/2/2014, n. 8676). Nella specie, configura il reato 727 c.p., la detenzione degli elefanti in catene, ed è irrilevante, l'idoneità delle catene a praticare lesioni, laddove, la violazione della norma penale sussiste anche per il semplice uso delle catene, non essendo necessario l'ulteriore elemento delle lesioni. Pertanto, alla mancanza di prova di gravi sofferenze degli animali si scontra - come visto - con l'evidenza rappresentata dal dato dell'impossibilità per gli animali di deambulare, alzarsi autonomamente, sdraiarsi di lato.

Si configura il reato di cui all'art. 727, secondo comma, cod. pen., per avere detenuto cinque elefanti in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, in quanto legati con corte catene limitative dei più elementari movimenti, in una situazione incompatibile con la loro natura e produttiva di gravi sofferenze. Sicché, la detenzione degli elefanti in catene, al di fuori dei momenti in cui il contenimento è strettamente necessario per esigenze di cura o pulizia, appare assolutamente incompatibile con la natura degli animali, perché realizza una compressione intollerabile della possibilità che l'elefante ha di muoversi, sia pure nello spazio limitato di un recinto. (Ad es. si veda, il parametro di valutazione tecnica le Linee guide per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti, predisposte dalla Commissione scientifica CITES (10 maggio 2000), secondo cui l'uso di catene per il contenimento degli elefanti deve essere di norma evitato, ma è consentito, in via eccezionale, nei soli casi in cui occorra provvedere ad esigenze di cura sanitaria e di benessere dell'animale, oltre che di sicurezza degli operatori e, comunque, per il solo periodo nel quale a tali incombenze si debba procedere. Le violazioni poste in essere risultano, del resto, talmente macroscopiche da rendere superfluo anche tale riferimento alla normativa tecnica, essendo del tutto evidente l'assoluta incompatibilità con la natura dell'animale dell'uso di catene applicate contemporaneamente sia a una zampa posteriore che una zampa inferiore, trattandosi di uno strumento di contenimento di per sé produttivo di gravi sofferenze

In tema di maltrattamento di animali, le gravi sofferenze, di cui all'art. 727, 2° comma codice penale, sono quelle che superano la soglia di tollerabilità rapportata alle caratteristiche etologiche e all'habitat naturale dell'animale, senza che ciò implichi la necessaria sussistenza di una sottostante normativa anche soltanto regolamentare volta a disciplinare, per la cura del benessere dell'animale, la detenzione, posto che il precetto penale contenuto nell'art. 727, comma 2° c.p., non è di certo integrato da tali fonti normative. (Cass. sentenza n.37859 del 4.6.2014). Inoltre, il reato di cui all'art.727 c.p. può essere commesso non soltanto da chi abbia la proprietà dell'animale o abbia un incarico formale di custodia, ma implicando soltanto un rapporto di detenzione in senso civilistico ben può essere commesso da chiunque detenga l'animale anche solo occasionalmente.

Si configura la fattispecie incriminatrice dell'art. 727 c.p. anche in caso di detenzione di un uccello all'interno di una gabbia dalle dimensioni particolarmente ridotte rispetto alla sua stazza, tale da non consentirgli neppure la piena apertura delle ali, né una sia pur modesta possibilità di movimento anche in ragione della presenza di un treppiede e di trespoli al suo interno che ne restringano ulteriormente il campo, e senza che le condizioni igieniche della vaschetta per l'acqua consentissero la pulizia delle piume, del tutto irrilevante risultando l'assenza di lesioni o l'integrità delle sue condizioni di salute. Invero il bene giuridico protetto non è costituito, a differenza del delitto previsto dall'art.544-ter c.p., dall'integrità fisica dell'animale, bensì dalla sua stessa condizione di essere vivente perciò meritevole di tutela in relazione a tutte quelle attività dell'uomo che possano comportare, anche soltanto per indifferenza o negligenza od incuria, l'inflizione di inutili sofferenze. Nella specie, il Tribunale ha ritenuto che la natura di rapace notturno, quand'anche comporti, in assenza di linee guida sui gufi reali, l'abitudine per il volatile di restare per lo più appollaiato in attesa della preda, non esclude una condizione di sofferenza trattandosi pur sempre di un volatile, comunque avvezzo a sia pur brevi voli nella quotidianità e comunque ad una condizione di fisiologica mobilità, di talchè le condizioni di detenzione in cui veniva tenuto erano del tutto incompatibili con la sua natura.

In tema di maltrattamenti di animali, sussistono diversi presupposti giuridici dei reati di cui agli articoli 727 ed 544-ter cod. pen., il primo, contravvenzione, ed il secondo, delitto, precisano che il primo costituisce un'ipotesi più ampia rispetto al secondo che era un'ipotesi residuale. Ciò però non significa che il secondo è contenuto nel primo, ma semplicemente che la condotta del secondo è più generica, per l'appunto la formulazione è più ampia, il che non preclude, quando le condotte siano distinte, la contestazione di entrambi i reati. Sicché, non è esatto sostenere che le norme della L. n.157/1992 si pongono in rapporto di specialità con tutte le norme del codice penale. L'art. 19- ter, disp. coord. e trans. cod. pen., infatti prevede che "le disposizioni del titolo IX bis del libro II cod. pen. non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia...". Il titolo IX bis, comprende l'art. 544- bis cod. pen. (uccisione di animali), l'art. 544-ter cod. pen. (maltrattamenti di animali), l'art. 544-quater cod. pen. (spettacoli o manifestazioni vietati), l'art. 544-quinquies cod. pen. (divieto di combattimenti tra animali), vale a dire le ipotesi originariamente previste dall'art.727 cod. pen. che la L. 20 luglio 2004, n. 189 ha "trasformato" da contravvenzioni in delitti. L'art. 19-ter non fa invece alcun riferimento alle ipotesi contravvenzionali di cui all'art. 727 cod. pen., come modificato dalla medesima L. 189/2004. Fattispecie: detenzione in gabbie in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, e quella della sottoposizione a sevizie, specificamente indicate ed accertate, per crudeltà o comunque senza necessità.

Il reato di cui all'art. 727 cod. pen. non sanziona esclusivamente gli atti di crudeltà, caratterizzati dal dolo, ma anche comportamenti colposi di incuria e abbandono nei confronti degli animali. Nella fattispecie, la condanna è intervenuta sulla base di molteplici elementi probatori, che dimostravano le gravi sofferenze subite dagli animali (otto cavalli), quali: stato di malnutrizione e malattia degli animali, vicini ad un tracollo fisico evidente, da cui non potevano che derivare una sofferenza. È stata, inoltre, accertata l'incompatibilità delle condizioni di detenzione degli animali con la loro natura, dal momento che è stato riscontrato che i cavalli erano privi di un adeguato riparo - avendo a disposizione solo una tettoia di pochi metri quadrati, su un'area cementata e coperta di escrementi- e senza foraggio.

Concorre nel reato di cui al primo comma dell'art. 544-quinquies non solo che materialmente ed esclusivamente organizza il combattimento fra gli animali ma anche chi consapevolmente contribuisca con il proprio apporto causale, anche solo morale rafforzando o determinando il proposito criminoso, alla organizzazione di tale evento.

## **Uccisione e maltrattamento di animali altrui - Rapporti tra le norme degli artt. 544-bis, 544-ter e 638 cod. pen. - Diversità dell'elemento soggettivo - Giurisprudenza.**

In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, le nuove fattispecie di uccisione e maltrattamento di animali degli artt. 544-bis e 544-ter cod. pen. si differenziano dalla fattispecie di uccisione o danneggiamento di animali altrui di cui all'art. 638 cod. pen. sia per la diversità del bene oggetto di tutela penale - proprietà privata nell'art. 638 cod. pen. e sentimento per gli animali nelle nuove fattispecie -, sia per la diversità dell'elemento soggettivo, giacché nel solo art. 638 cod. pen. la consapevolezza dell'appartenenza dell'animale ad un terzo è elemento costitutivo del reato.

L'art. 544-bis cod. pen. punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale. Nella nozione di "necessità" degli art. 544-bis e ter cod. pen. rientra anche lo stato di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen. nonché ogni altra situazione che induca all'uccisione o al maltrattamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile. Nella specie, i Giudici di merito hanno escluso decisamente la "necessità", perché hanno accertato che il cane non aveva messo in pericolo l'incolumità di persone e beni, ma aveva aggredito la gallina ed era stato ucciso mentre si allontanava dopo aver compiuto il misfatto, quindi in un momento - è stato ampiamente chiarito - in cui non sussisteva più il pericolo ma si era già verificato il danno, che, per giunta, era stato valutato dai Giudici di entità economica inferiore a quello provocato con l'uccisione del cane.

Il delitto previsto dall'[art. 544 ter cod. pen.](#) è delineato come reato a forma libera, pertanto, il delitto può essere realizzato anche con una condotta omissiva, purché l'agente sia destinatario di un obbligo giuridico di impedimento del verificarsi dell'evento lesivo. E' proprio il caso del medico veterinario, che, ai sensi dell'art. 14 del codice deontologico dei medici veterinari, "ha l'obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza". Nella fattispecie, la condotta "omissiva" sarebbe stata tenuta "senza necessità" - è perciò configurabile il dolo eventuale, che si realizza quando all'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, si sia determinato ad agire (o non agire) comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi.

Dalla semplice lettura degli art. 544 ter e 727, secondo comma, cod. pen. emerge che essi si riferiscono a fattispecie diverse e dotate di diversa gravità. La fattispecie delittuosa punisce chi «cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche», è caratterizzata dal solo elemento soggettivo del dolo e non anche da quello della colpa, nonché dall'ulteriore presupposto della crudeltà o della mancanza di necessità. La fattispecie contravvenzionale, invece, punisce, anche a titolo di colpa, la meno grave condotta di chi «detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze», senza richiedere la crudeltà o la mancanza di necessità, né la causazione di lesioni, o la sottoposizione a sevizie, comportamenti, fatiche, lavori insopportabili. Ne consegue che non vi è alcuna possibile identità fra le due fattispecie, perché la seconda, di portata più ampia, rappresenta un'ipotesi residuale rispetto alla prima; e ciò giustifica sul piano costituzionale la previsione di due ipotesi di reato distinte, nonché di sanzioni proporzionate alla loro diversa gravità.